

La normativa per i cambi di abitazione in tempo reale integrata dalla normativa antiabusivismo

Ferme restando le disposizioni in base alle quali per presentare la richiesta di residenza è necessario:

- -essere maggiorenni (aver già compiuto i 18 anni)
- risiedere già abitualmente al nuovo indirizzo,
- in seguito all'entrata in vigore dell'art. 5 del Decreto-legge n.47 del 28 marzo 2014 convertito nella Legge 23 maggio 2014 n.80 (norme contro l'occupazione abusiva di immobili) possedere un idoneo titolo di occupazione dell'immobile (es. contratto di locazione, proprietà, comodato d'uso gratuito, assenso specifico del proprietario dell'abitazione nel caso in cui il contratto/titolo di occupazione dell'immobile sia a nome di altra persona..)

Per quanto riguarda i trasferimenti di residenza da altro Comune o dall'estero, i cambi di abitazione all'interno del Comune e le cancellazioni per emigrazione all'estero, dal 9 maggio 2012 sono entrate in vigore le nuove norme anagrafiche relative ai "cambi di abitazione in tempo reale". Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 sopraindicate; i cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche utilizzando i nuovi moduli appositamente predisposti dal Ministero dell'Interno, debitamente compilati e sottoscritti e corredati della documentazione indicata dal Ministero stesso. I moduli potranno essere presentati:

1. su appuntamento, personalmente presso lo sportello comunale:

Servizio Prestazioni alla Persona e alla Famiglia - Ufficio Demografico - stanza n. 10 - I° piano del Municipio di Borgo Valsugana, negli orari di apertura al pubblico;

2. per posta raccomandata, da inviare al:

COMUNE DI BORGO VALSUGANA. – Provincia di Trento
Servizio Prestazioni alla Persona e alla Famiglia – Ufficio Demografico
Piazza Degasperi n. 20. – cap 38051 (TN)

3. in via telematica

Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Gli indirizzi di posta elettronica ai quali inoltrare le dichiarazioni di residenza sono i seguenti:

anagrafe@comune.borgo-valsugana.tn.it

comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it (PEC)

4. attraverso la nuova funzione attivata sul portale ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), identificandosi digitalmente attraverso SPID o CIE (ad esclusione del caso di immigrazione dall'estero di cittadino straniero)

Per qualsiasi informazione, illustrazione o modalità applicativa riguardanti i trasferimenti di residenza è possibile contattare, negli orari di apertura, i Servizi Demografici ai seguenti recapiti telefonici:

0461-758718.

0461-758720.

Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di dimora abituale resa allo sportello (oppure via mail in caso di presentazione in via telematica della richiesta) verrà rilasciata all'interessato, dall'Ufficiale d'Anagrafe, la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge 241/90 informando l'utente degli accertamenti che verranno svolti a seguito della dichiarazione resa.

A seguito della dichiarazione resa l'Ufficiale Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 (DUE) giorni lavorativi successivi, alla presentazione delle dichiarazioni, ad effettuare le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorreranno dalla data di presentazione.

Ai moduli in ogni caso vanno allegati:

- Copie dei documenti di identità di tutti i soggetti coinvolti nella variazione di residenza;
- Copia del titolo di occupazione dell'immobile (contratto di locazione, visura catastale che ne attesti la proprietà...);
- per i cittadini stranieri, in caso di trasferimento da altro comune, oltre alla carta di identità servono copia del passaporto/documento di identità straniero, del permesso di soggiorno/attestazione di soggiorno per cittadini comunitari; in caso di permesso di soggiorno scaduto, copia della ricevuta della presentazione della richiesta di rinnovo dello stesso;
- in caso di cittadino extracomunitario che immigra direttamente dall'estero e si iscrive per la prima volta in anagrafe, copia del passaporto e del permesso di soggiorno in corso di validità. Solo in caso di nulla osta al ricongiungimento familiare o al lavoro subordinato, la richiesta può essere presentata allegando al posto del permesso la sola ricevuta della richiesta di rilascio, oltre a copia del nulla osta emesso dal Commissariato del Governo di Trento; sul passaporto in questo caso dovrà esserci lo specifico visto di ingresso rilasciato dalle autorità consolari italiane presenti nel paese di provenienza.

In caso di esito negativo dell'accertamento in ordine alla dimora abituale -fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra -il comune invia all'interessato il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10 bis

Legge 241/90. L'interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Si ricorda che:

LE RICHIESTE PRIVE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE COME INDISPENSABILI NEI SINGOLI MODELLI - di seguito allegati -SONO IRRICEVIBILI

Qualora nella domanda non sia stato specificatamente indicato l'indirizzo per le risposte e qualora dalla medesima non si evincano elementi validi (es.: PEC, email, telefono, indirizzo, fax personale) tali da non rendere possibile inviare il preavviso di rigetto, sin d'ora l'Amministrazione si ritiene sollevata da tale incombenza per evidente impossibilità

DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL'ESTERO

A seguito della presentazione o invio del modulo con dichiarazione di trasferimento all'estero, il richiedente:

-se cittadino straniero, sarà cancellato dall'anagrafe del comune di residenza per emigrazione all'estero;

-se cittadino italiano che intende trasferire la residenza all'estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all'estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il modello ministeriale previsto. In tal caso, il cittadino ha comunque l'obbligo di recarsi entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio.

Se la richiesta di iscrizione all'Aire viene presentata direttamente al Consolato, come consentito dalla normativa, questa comporterà l'automatica cancellazione dal registro della popolazione residente. La cancellazione dall'Apr e l'iscrizione Aire saranno effettuate dal Comune entro due giorni dal ricevimento del modello consolare (Cons01) e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso.

ATTENZIONE

Il comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale, i quali devono obbligatoriamente essere conclusi entro quarantacinque (45) giorni dalla data di presentazione della domanda, pena il silenzio-assenso.

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Inoltre, la norma prescrive, in caso di non rispondenza della dimora abituale, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa